

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE I.R.Pe.F.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28 marzo 2007)

INDICE

[Art.1 - Oggetto del regolamento](#)

[Art.2 - Organo competente](#)

[Art.3 - Esenzioni](#)

[Art.4 - Soggetto responsabile](#)

[Art.5 - Versamento e riscossione dell'addizionale sulla compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche](#)

[Art.6 - Disciplina della riscossione](#)

[Art.7 - Pubblicità del Regolamento e degli atti](#)

[Art.8 - Rinvio dinamico](#)

[Art.9 - Rinvio ad altre disposizioni](#)

[Art.10 - Tutela dei dati personali](#)

[Art.11 - Entrata in vigore](#)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina, in via generale, il procedimento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 novembre 1997, n. 446 dal titolo: "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni."

Art. 2 - Organo competente

1. Organo competente a deliberare l'istituzione e la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del T. U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le annualità successive, la relativa deliberazione è adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

3. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti

percentuali (diconsi zero virgola otto punti percentuali).

4. Per l'anno finanziario 2007 l'addizionale comunale all'IRPEF è determinata in misura di 0,5 punti percentuali (diconsi zero virgola cinque punti percentuali), senza alcuna variazione rispetto alla misura della addizionale vigente per il 2006.

5. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate, oltre che all'Albo Pretorio, sul sito individuato dal Capo del Dipartimento per le Politiche fiscali dell'Economia e delle Finanze e sul sito informatico del Comune.

Art. 3 - Esenzioni

1. Ferma restando l'osservanza degli equilibri di bilancio, può essere stabilita una soglia di esenzione unica al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta.

2. L'ente non può stabilire aliquote diverse per scaglioni di reddito, né prevedere specifici livelli di esenzione per particolari categorie di reddito, quali lavoratori dipendenti, o per determinate situazioni sociali.

3. Ai fini della determinazione dell'eventuale soglia d'esenzione, l'Ente può tenere conto del risultato dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

4. In tal caso l'esenzione è riconosciuta a coloro che sono in possesso delle situazioni che, anno per anno, l'Organo competente stabilisce sulla scorta di quanto eventualmente previsto al comma 1.

5. Per l'anno d'imposta 2007 non sono previste fasce di esenzione.

Art. 4 - Soggetto responsabile

1. Responsabile del procedimento di applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è il Responsabile del Servizio Finanziario, cui fa capo anche la gestione dell'entrata per quanto di competenza dell'Ente locale.

Art. 5 - Versamento e riscossione dell'addizionale sulla compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. I modi di pagamento e riscossione dell'addizionale di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono regolati dai commi 5, 7, 8, 9, 10 e 11, dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 360/1998, e dall'art. 1, comma 143, della Legge n. 296/2006, nell'attesa del riordino generale delle competenze demandate all'Ente locale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 6 - Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 7 - Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.

Art. 8 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 9 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano, in quanto applicabili, le norme in materia d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati in suo possesso avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità delle persone, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.